

N. 04070/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01004/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2015, proposto da:

Pasquale Pinelli, Armando Ceella, Giuseppe Fabrizio, Alberico Faraone, Carmine Del Sesto, Egidio Pascarella, Antonia Funaro, Rita Friello, Raffaele Pascale, Elio Maiello, Maurizio Ballarino, Gino Conetta, Antonio Cantelmo, Lucio Cassella, Pietro Di Meo, Mario Ferrucci, Giovanni Cantelmo, Giuseppe Fantini, Giuseppe Pezzullo, Antonio Pisaturo, Vincenzo Angellillo, Egidio Iannelli, Nicola Sandro Morelli, Giovanni Valente, Michele Romano, Angelo Iannelli, Arturo Sansone, Augusto Landolfi, Gabriele Cammarota, Gennaro Coletti, Domenico Franco, Silvano Fantini, Gino Riccio, Luigi Del Giudice, Giovangiuseppe Spinosa, Giuseppe Biondo, Ciro Abitabile, Amedeo Fusco, Maria Rosa Fusco, Evelina Maria Rao, Martino Ugo Izzo, Domenico Pacelli, Augusto Nero, rappresentati e difesi dall'avv.to Aniello Mele, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, corso Umberto I° n. 75;

contro

Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Fontanarosa, Eleonora Marzano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci n. 16;
Regione Campania, n.c.;
Provincia di Caserta, n.c.;

nei confronti di

Nicola Cappella, n.c.;
Filomena Colapietro, n.c.;

per l'annullamento

- della delibera n. 154/2014, adottata dalla deputazione amministrativa nella seduta del 3 dicembre 2014, con la quale si stabiliva di assumere la dott.ssa Filomena Colapietro alle dipendenze del Consorzio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale responsabile tecnico e di assegnarla al settore catasto dell'Ente;

- della delibera n. 156/2014 adottata dalla Deputazione amministrativa nella seduta del 3 dicembre 2014, con la quale si stabiliva di assumere il Sig. Cappella Nicola alle dipendenze del Consorzio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale collaboratore tecnico e di assegnarlo all'area tecnico – agraria dell'Ente, con l'obbligo previsto dall'art. 48 del vigente c.c.n.l. relativo al periodo di prova;

nonché per la declaratoria del diritto al risarcimento del danno ingiusto, ai sensi dell'art. 30 del c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I ricorrenti, dopo aver premesso di essere operai avventizi del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano ovvero ex dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina, hanno impugnato le deliberazioni n. 154/2014 e n. 156/2014, con le quali la deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano ha disposto rispettivamente la trasformazione del rapporto di lavoro della dott.ssa Filomena Colapietro (instaurato con deliberazione n. 182 dell'11 dicembre 2013) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il profilo professionale di Responsabile tecnico, e l'assunzione a tempo indeterminato del Sig. Cappella Nicola, con il profilo professionale di Collaboratore tecnico.

Contestando la determinazione dell'Ente di procedere alle predette assunzioni per chiamata diretta, anziché attraverso una procedura concorsuale, i ricorrenti hanno censurato la legittimità degli atti impugnati con tre articolati motivi.

Si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché per carenza di interesse degli odierni ricorrenti e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande azionate.

All'udienza pubblica del 2 luglio 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni sollevate dalla parte resistente, partendo per ragioni di priorità logica, oltre che giuridica, da quella relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L'eccezione è fondata.

I Consorzi di bonifica hanno natura di Enti pubblici economici, in quanto pur perseguendo finalità di ordine generale, operano con struttura imprenditoriale e criteri di gestione di tipo economico (cfr. Cassazione civile, Sezione lavoro, 17 luglio 2012 n. 12242; 5 maggio 2008 n. 10992; Corte costituzionale 24 luglio 1998 n. 326; 25 luglio 1994 n. 346).

L'art. 41, comma 1, del c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010 dispone testualmente: "I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico sono assunti per chiamata o per concorso".

Orbene, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte di Cassazione appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici economici, in quanto la discrezionalità che permea la fase di assunzione non è espressione di una potestà pubblica di autorganizzazione, ma esercizio di capacità e poteri di matrice privatistica, sindacabile dal giudice ordinario sia sotto il profilo del rispetto delle disposizioni normative e contrattuali che sotto l'aspetto dell'osservanza dei principi generali di correttezza, di tutela dell'affidamento legittimo e di divieto dell'abuso del diritto" (cfr. Cassazione, sezioni unite, 17 dicembre 2002, n. 18015; Cass., sez. unite 6 febbraio 1998, n. 1274).

Né a conclusioni differenti si può pervenire, nel caso di specie, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 820/2014, richiamata dagli odierni ricorrenti; nella sentenza in questione, il Giudice d'appello, rimeditando un proprio precedente orientamento (Consiglio di Stato, sez. V, n. 712/2012), ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla domanda di annullamento della procedura concorsuale finalizzata al reclutamento del personale da adibire ad un'azienda speciale (avente anch'essa natura di ente pubblico economico)

Nel caso di specie, invece, il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, sulla base della disposizione della contrattazione collettiva sopra richiamata, ha ritenuto di procedere al reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale per chiamata diretta, anziché attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale.

Ritiene dunque il Collegio che, nel caso di specie, non vi siano ragioni per discostarsi dal criterio di riparto individuato dal Giudice della giurisdizione, in quanto gli atti impugnati sono stati adottati dal Consorzio di bonifica con la capacità e i poteri privatistici del datore di lavoro, sulla base di una specifica disposizione del contratto collettivo.

Ne consegue, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendo ritenersi, per le ragioni sopra indicate, che la cognizione della controversia dedotta in giudizio sia devoluta alla cognizione del Giudice ordinario, in funzione del Giudice del lavoro.

Essendo la questione dedotta in giudizio definita con sentenza di rito, con preclusione per questo giudice di un approfondimento del merito della vicenda processuale, il Collegio ravvisa gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del c.p.a., lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)